



COMUNE di A V I O
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE
DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL
RICOVERO STABILE IN STRUTTURE
RESIDENZIALI DI PERSONE TOTALMENTE O
PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI
SUSSISTENZA**

Regolamento approvato con deliberazione consiliare nr. 11 del 18 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio
Lisa Di Costanzo
documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Capo I - Riferimenti normativi, principi e definizioni

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, ai sensi degli articoli 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il presente regolamento disciplina anche la contemporanea procedura relativa alla rivalsa dell'integrazione economica nei confronti degli obbligati per legge ai sensi del Titolo XIII del Libro primo del Codice Civile e/o mediante la costituzione di idonee garanzie patrimoniali.

Articolo 2

Richiesta di intervento economico

1. La richiesta di intervento economico da parte del Comune di Avio ad integrazione della retta per l'inserimento nelle strutture deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione all'Ufficio competente del Comune di Avio utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
2. La domanda può essere alternativamente sottoscritta da:
 - beneficiario;
 - tutore, curatore, amministratore di sostegno;
 - familiare o altro soggetto interessato.

Articolo 3

Intervento dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Avio, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in case di soggiorno o in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.
2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata

dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto dal successivo articolo 17.

3. L'intervento comunale ha natura residuale, eventuale, subordinata e temporanea e costituisce in ogni caso anticipazione recuperabile integralmente.

Articolo 4

Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa

L'ammontare complessivo della compartecipazione è determinato sulla base dei seguenti principi:

- a. gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le previsioni di cui ai successivi articoli;
- b. adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti.

Capo II - Criteri applicativi

Articolo 5

Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni a titolo di rivalsa

1. Il regolamento si basa sui seguenti presupposti:
 - a. l'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;
 - b. in caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatari e i familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento;
 - c. ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000, il Comune si fa garante per obbligo di legge verso la struttura residenziale, assumendo a titolo di anticipazione a carico del bilancio comunale anche gli oneri che competono all'ospite e ai suoi familiari ai sensi delle lett. a) e b) del precedente comma, ove occorra per qualsiasi ragione o semplicemente perché essi non vi provvedano di fatto, con diritto e obbligo di rivalsa nei confronti degli inadempienti e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come indicato nei successivi articoli.

Articolo 6

Procedure di accoglienza

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica previsti dal citato art. 6 comma 4 della Legge 328/2000, deve essere previamente informato:
 - a. dal servizio socio-assistenziale competente nel caso la necessità sia dovuta esclusivamente da situazioni sociali;
 - b. dalla competente Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) o equivalente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, nel caso la necessità sia dovuta a motivi sanitari e assistenziali.
2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), di cui alla legge regionale 7/2005 recante nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona o altre strutture residenziali o semiresidenziali e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla sezione III del capo II della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, ospitano senza alcuna formalità nei confronti del Comune di Avio i cittadini qui residenti su segnalazione della UVM o dei servizi comunitari socio-assistenziali di cui al precedente comma 1 e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta.
3. Se e quando per qualsiasi motivo si profila l'ipotesi dell'eventuale integrazione economica, l'APSP o altro ente ospitante comunica la circostanza al Comune di Avio quantificando la quota parte di integrazione a carico del Comune.
4. Al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il funzionario competente, svolte le necessarie verifiche, assume la determina di impegno della spesa e contestualmente comunica ai donatori e ai soggetti tenuti alla compartecipazione l'avvio del procedimento applicativo del presente regolamento.

Articolo 7

Definizione della capacità contribuiva dell'ospite.

La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Situazione economica e patrimoniale dell'ospite.

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il suo patrimonio sia immobiliare che mobiliare, da accertare anche mediante attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ad eccezione dell'importo pari al 25% complessivo del valore della pensione minima stabilito annualmente da

I.N.P.S., compresa la 13^a mensilità, che viene lasciato in godimento all'ospite per strette esigenze personali.

2. Rispetto alla casa di abitazione l'ospite può costituire un'ipoteca volontaria di valore adeguato, secondo disposizioni fornite dall'Amministrazione comunale. In alternativa il medesimo ospite deve attuare ogni ulteriore atto dispositivo sull'immobile che possa dare una resa in termini di rendita periodica o capitale monetario ai fini del pagamento dell'intera retta.
3. In assenza degli adempimenti previsti da questo articolo l'Amministrazione attiva le pertinenti procedure per il recupero delle risorse economiche eventualmente anticipate.

Articolo 9

Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite.

1. Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno sostituirsi le persone obbligate ai sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 bis del Codice civile.
2. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ordine stabilito dagli artt. 437 e 433 del codice civile e secondo quanto previsto dal medesimo codice, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati:
 - a. donatario che abbia ricevuto beni in donazione;
 - b. il coniuge, i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
 - c. generi e nuore, suocero e suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Articolo 10

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari.

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino all'esaurimento, mese dopo mese, dell'ammontare della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del codice civile.
2. La situazione economica e patrimoniale dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del precedente articolo 9 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Articolo 11

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari.

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei soggetti individuati alle lettere b) e c) del

comma 2 del precedente articolo 9 sulla base del sistema di calcolo ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) previsto dalla vigente normativa.

2. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai soggetti di cui sopra è determinata con deliberazione della giunta comunale, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a. previsione di un primo scaglione al di sotto del quale nulla è dovuto;
 - b. previsione di aliquote, da calcolarsi sul valore ISEE, progressive sulla base dell'indicatore medesimo;
 - c. previsione di aliquote differenziate tra soggetti di cui all'art. 9 co. 2 lett. b) e c), prevedendo aliquote minori per tali ultimi soggetti rispetto ai primi, a parità di ISEE.
3. Per importi inferiore a € 20,00.- mensili, è dovuto un solo versamento annuo. Nulla è dovuto per importi annui inferiori a € 50,00.-.
4. È data facoltà al beneficiario, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013, di presentare un ISEE corrente in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza del ricalcolo della quota di partecipazione. Qualora, successivamente, vengano meno le condizioni previste dall'art. 9 che hanno determinato il ricalcolo della quota di partecipazione, è onere del beneficiario comunicarlo tempestivamente al Comune.

Articolo 12

Versamento degli oneri dell'ospite.

1. Gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a compartecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi degli articoli 10 e 11 sono versati dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze indicate.
2. In alternativa gli importi ricollegabili agli articoli 10 e 11 devono essere versati all'Amministrazione comunale, qualora quest'ultima anticipi, in tutto o in parte, quanto a carico dell'ospite.
3. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell'ospite, il Comune, dovendo adempiere agli obblighi assunti per legge ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/2000, sostiene anche la maggiore corrispondente spesa a titolo di anticipazione con diritto di rivalsa a carico degli inadempienti, come previsto all'art. 5.

Art. 13

Garanzie patrimoniali.

1. Nel caso di intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale e anche nel caso in cui chi è tenuto al pagamento non vi provveda come disposto al precedente articolo, possono essere costituite ipoteche o analoghe garanzie su beni immobili di proprietà dell'assistito e, per la quota riservata allo stesso in qualità di erede legittimario ai sensi dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, sui beni immobili delle persone ivi elencate fino alla concorrenza del credito comunale maturato nel tempo.

2. Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili od in qualità di erede legittimario ai sensi dagli artt. 536 e seguenti del codice civile e che i rimborsi effettuati al Comune, ovvero per la quota riservata allo stesso, i concorsi delle persone obbligate agli alimenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire mediante:
 - a) la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la R.S.A. (rendita vitalizia);
 - b) la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1^a grado su beni immobili fino a concorrenza dell'importo pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi rinnovabile alla scadenza di questi e per eguale periodo.
3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comune acquisisce tali garanzie ponendo a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti e dispone per la stima asseverata degli immobili tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico qualificato di sua fiducia.
4. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso. L'importo che sarà recuperato corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso.
5. In qualsiasi momento l'ospite, i soggetti di cui al precedente articolo 9, gli eredi o altri soggetti potranno sostituirsi nel pagamento dei suddetti crediti. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata una volta ottenuto dal Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.
6. A sostegno dei diritti del Comune, l'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha l'obbligo di compiere ogni azione idonea ivi compresa, ove ricorra il caso, l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile. Il Comune può sostenere in tutto o in parte le relative spese legali e di causa se ritenuto opportuno e di proprio interesse.
7. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se necessario, attivate le procedure per la nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Articolo 14 **Casi di esclusione dal concorso spese.**

Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 9 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti degli stessi:

- gravi violenze in famiglia, accertate nella competente sede penale con provvedimento passato in giudicato;
- fatti che hanno portato alla perdita della responsabilità genitoriale.

Articolo 15 **Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.**

1. Ogni variazione in aumento delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale, con decorrenza dal verificarsi della variazione.
2. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta.
3. Le persone obbligate per legge agli alimenti devono presentare apposita nuova certificazione ISEE a partire dal mese di luglio sino al mese di dicembre di ogni anno. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1^a gennaio dell'anno successivo, fino a scadenza dell'anno solare.
4. In caso di mancato adempimento rispetto a quanto previsto al comma 3 del presente articolo l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio o di applicare l'ultima revisione presente agli atti.

Articolo 16 **Procedure applicative**

1. Quando si verifica l'ipotesi prevista all'art. 6 commi 3 e 4, il Comune comunica l'avvio del procedimento ivi previsto ai soggetti individuati all'art. 9 per la definizione della capacità contributiva dell'ospite. Il funzionario competente assume il provvedimento di impegno della spesa e verifica in prima istanza se ci sono donatari come indicato all'art. 9, comma 2, lett. a) e in tal caso chiede la compartecipazione ai sensi e nei termini dell'art. 10.
2. Non sussistendo donatari o all'esaurirsi della disponibilità come disposto all'art. 10, il Comune chiede la certificazione ISEE ai soggetti individuati all'articolo 9, comma 2, lett. b) e c) per la definizione della capacità contributiva dell'ospite, fissando un congruo termine per la consegna della medesima.
3. Al termine del procedimento il Comune comunica ai familiari obbligati la quota di capacità contributiva dell'ospite che sono tenuti a versare risultante dai calcoli previsti all'art. 11.
4. In caso di mancata presentazione anche di una sola delle attestazioni ISEE da parte dei soggetti individuati al precedente comma 2), viene sospesa all'ospite la quota mensile di cui all'articolo 8, comma 1. L'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha sempre la possibilità di proporre l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.
5. Per i casi di oggettiva e comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti individuati al precedente comma 2) e/o della loro situazione economico/patrimoniale, l'Amministrazione comunale può decidere motivatamente di stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei soli dati in suo possesso, anche tramite accesso alle banche dati pubbliche.

Articolo 17 **Dimissioni dell'ospite.**

Al momento delle dimissioni dell'ospite (per decesso, abbandono volontario o altro) l'Amministrazione quantifica quanto dalla stessa anticipato per il ricovero in struttura al netto dei relativi incassi e recupera le somme corrisposte dall'Amministrazione comunale nel periodo anteriore alla data di cessazione del servizio a favore dell'ospite.

Articolo 18
Controllo delle dichiarazioni.

L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso l'Agenzia delle entrate, gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000.

Articolo 19
Disposizione transitoria.

Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune già ospiti in strutture residenziali e loro familiari.